



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 15 del 17/02/2015 della Giunta Comunale.

Oggetto: Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - Adozione criteri e provvedimenti a seguito delle modificazioni intervenute con D.Lgs 24/06/2014 n. 90, convertito in legge , con modificazioni n. 114/2014. -

L'anno duemilaquindici addì diciassette del mese di febbraio alle ore 18.00 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Salvatore LupoSindaco - Presidente

Alessandro Tambe'Vice Sindaco

Calogero PistoneAssessore Anziano

Filippa La LoggiaAssessore

Maria Stella BarbagalloAssessore

.....

.....

Sono assenti i Signori:

Assiste il Vice Segretario Generale **Dr.ssa Giuseppina Crescimanna**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Avv. Salvatore Lupo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - Adozione criteri e provvedimenti a seguito delle modificazioni intervenute con D.Lgs .24/06/2014 n. 90, convertito in legge, con modificazioni, n. 114/2014.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 72, co. 11, del D.L. 112/2008 conv. dalla Legge 133/2008, prevedeva che le pubbliche amministrazioni " possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di almeno sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici";
- il periodo temporale di applicazione, fissato inizialmente dalla suddetta norma negli anni 2009-2011, è stato successivamente esteso al periodo 2012-2014 dall'art. 1 ("Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica") co. 16, del D.L. 138/2011 conv. dalla Legge 148/2011;
- l'art. 24 del D.L. 201/2011 conv. dalla Legge 214/2011 (c.d. Salva Italia) ha introdotto una nuova disciplina in materia di trattamenti pensionistici riconducendo il diritto a pensione a due sole fattispecie, denominate "pensione di vecchiaia" (raggiungibile con un determinato requisito anagrafico e un requisito contributivo minimo di 20 anni) e "pensione anticipata" (raggiungibile con il soddisfacimento di un requisito minimo di anzianità contributiva) e che il comma 20 del medesimo articolo stabilisce che l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 72 del D.L. 112/2008 citato tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento:

Tenuto conto che il comma 5 dell'art. 1 del D.L. 90/2014 sostituisce il comma 11 del citato art. 72, prevedendo in particolare che *"Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24 (...);*

Dato atto che la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro può essere esercitata dall'Amministrazione nei confronti di quei dipendenti che maturano la seguente anzianità:

UOMINI 42 anni e 6 mesi- DONNE 41 anni e 6 mesi ;

Tenuto conto che nei confronti di coloro che, pur avendo i suddetti requisiti di anzianità contributiva, hanno un'età inferiore ai 62 anni opera una penalizzazione del trattamento economico (a meno che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 2- quater .del d.l. 216/2011 conv. in L. 14/2012);

Considerato che questo Ente ha adottato un atto amministrativo di G.C. n. 106 del 19/12/2014 " Programmazione piano per avvio stabilizzazione lavoratori precari in servizio presso l'Ente" nel quale viene stabilito di avviare un programma di stabilizzazione dei precari ricorrendo , così come previsto dalle vigenti leggi in materia, ai risparmi che l'Ente conseguirà con le cessazioni in servizio (All. D previsione delle cessazioni di personale in servizio) :

Considerato che il peggiorare dell'andamento economico-finanziario dell'Ente, le ingenti riduzioni delle risorse economico-finanziarie e lo sfioramento del patto di stabilità hanno richiesto di attuare tutte le misure necessarie a contenere le spese, non escluse quelle relative alle politiche del personale:

Atteso che questo Ente, strutturalmente deficitario e con gravissime difficoltà finanziarie, deve necessariamente regolamentare le modalità relative al collocamento a riposo dei dipendenti al fine di programmare in maniera rigorosa l'andamento della spesa del personale nei prossimi anni, e ciò per liberare le risorse monetarie da utilizzare e nel contempo assicurare i livelli di efficienza, efficacia ed economicità nell'azione amministrativa dell'Ente e garantire il pieno rispetto dei diritti contrattuali e legali dei lavoratori:

Preso atto, inoltre, che il D. L. n. 101 del 31.8/2013, convertito in L. n. 125/2013, all'art. 2, comma 7, dispone che le Amministrazioni che ipotizzano di attivare procedure mirate alla riduzione delle dotazioni organiche devono adottare specifici provvedimenti di natura organizzativa al fine di regolamentare la materia inerente il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di servizio;

Considerato che il regolamento organico del personale attualmente in uso è estremamente datato, risalente alla deliberazione C.C. n.46/94, e che occorre regolamentare tale materia con l'opportuna solerzia al fine di fornire all'Ente uno strumento operativo utile per il risanamento finanziario elaborando ed adottando dei criteri per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di servizio a seguito delle modificazioni intervenute con D.L.24/06/2014 N. 90, convertito in legge, n.114 dell'11/08/2014;

Ritenuto, ancora, che la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro possa essere un utile strumento per consentire a questa Amministrazione:

- di favorire il ricambio delle risorse umane in considerazione, altresì, del radicale cambiamento delle modalità operative e dei servizi erogati;
- di supportare la riorganizzazione dell'ente attraverso processi di revisione e/o riquilibratura della dotazione organica;

Dato atto che in tale contesto l'utilizzazione dell'Ente della risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro, di cui all'art. 72, co. 11, del D.L. 112/2008, come modificato dall'art. 1, co. 5 del D.L. 90/2014, continua a costituire una scelta pressoché obbligata per l'Ente, che consente di ottenere risparmi di spesa a fronte di cessazione di rapporti di lavoro di dipendenti che, comunque, hanno raggiunto i requisiti minimi richiesti dalla legge per il diritto alla pensione;

Richiamato l'art.27 - ter del CCNL del 06/07/1995, come integrato dall'art. 21 del CCNL del 22/01/2004, secondo cui "la cessazione dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato (...), ha luogo al raggiungimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili dall'ente"

Ritenuto di dover dare applicazione alle previsioni di cui all'art. 72, comma 11, del D.Lgs. 112/2008 con la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e del contratto individuale di lavoro nei confronti dei dipendenti di questo comune che conseguono l'anzianità di servizio utile per l'accesso alla pensione anticipata in base alle vigenti disposizioni di legge, che non comporti penalizzazione economica, informando il personale interessato con un preavviso di almeno 6 mesi precedenti la data di conseguimento del diritto alla pensione anticipata e di cessazione dal servizio;

Visto l'ordinamento enti locali vigente della Regione Siciliana;

Visto il vigente regolamento uffici e servizi;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs n. 165/2001;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

PARERI

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica il Capo del I° Settore esprime parere _____

Il Responsabile
Dott.ssa G. Crescimanna

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000 sotto il profilo della regolarità contabile il Capo del II° Settore esprime parere _____

17/2/2015

Il Responsabile
Rag. A. Zuccalà

Visti i pareri espressi ai sensi di legge;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate

1. **di approvare** i seguenti criteri generali per l'applicazione, all'interno dell'Ente, della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e del contratto individuale di lavoro:
 - nei confronti dei dipendenti di questo comune che conseguono l'anzianità di servizio utile per l'accesso alla pensione anticipata in base alle vigenti disposizioni di legge, che non comporti penalizzazione economica, purché abbiano un'età anagrafica pari o superiore ai 62 anni;
 - informare il personale interessato, ove possibile, con un preavviso di almeno 6 mesi precedenti la data di conseguimento del diritto alla pensione anticipata e di cessazione dal servizio;
 - con atto del Responsabile dell'ufficio del Personale;
2. **Pubblicare** il presente atto sul sito web dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione Trasparente";
3. **Trasmettere** il presente atto alle Organizzazioni Sindacali Provinciali, alle RSU locali.

Successivamente la G.C., attese la necessità e l'urgenza di provvedere, con unanime e separata votazione espressa nelle forme di legge dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Avv. Salvatore Lupo

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Calogero Pistone

IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Giuseppina Crescimanna

Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data

e per quindici

giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE